

## **DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**VISTO** il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

**VISTO** il Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE;

**VISTO** in particolare l'articolo 8, comma 9, del predetto Decreto Legislativo n.6/2016 che ha disposto il divieto di vendita al pubblico, a decorrere dal 20 maggio 2020, delle sigarette e dei trinciati per sigarette con aroma caratterizzante;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione della Commissione del 18 maggio 2016, n. 2016/779, che stabilisce norme uniformi per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante;

**VISTA** la decisione della Commissione del 11 marzo 2021, n. 2021/C 89 I/01, che approva una metodologia per la valutazione tecnica dei prodotti oggetto di prove che aiuta a riconoscere i prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante;

**VISTA** la circolare n. 224840 del 18 dicembre 2019, che ha disposto, tra l'altro, la cessazione, dal 30 aprile 2020, della distribuzione delle sigarette e dei trinciati per sigarette contenenti un aroma caratterizzante da parte dei depositi fiscali alle rivendite di generi di monopolio, nonché la distruzione delle eventuali rimanenze, entro il 20 maggio 2020, dei prodotti interessati;

**VISTA** la circolare n. 109417 del 7 aprile 2020 con la quale si prendeva atto della volontà da parte di alcuni produttori e/o importatori di modificare i contenuti di alcune marche di sigarette e di trinciati per sigarette contenenti un aroma caratterizzante;

**VISTA** la determina direttoriale prot. n.40882/RU dell'8 febbraio 2021, con la quale, a seguito del divieto di vendita al pubblico, a decorrere dal 20 maggio 2020, delle sigarette e dei trinciati per sigarette con aroma caratterizzante e delle comunicazioni ricevute dai produttori in merito, si è provveduto alla radiazione di alcuni prodotti del tabacco non più conformi alla normativa vigente in tema di presentazione e vendita di prodotti del tabacco;

**VISTA** in particolare la mail PEC del 18 aprile 2020, con la quale la PHILIP MORRIS ITALIA S.R.L ha comunicato, in ottemperanza a specifica richiesta del 26 marzo 2020, n. prot. 100402,

## IL DIRETTORE GENERALE

che: “la data a partire dalla quale il Codice prodotto n. 3348 CHESTERFIELD REMIX cesserà di essere riferito al prodotto con aroma caratterizzante e sarà riferita al prodotto privo di tale aroma è il 24 aprile 2020.”;

**CONSIDERATO** che per alcune marche di sigarette, a seguito di richiesta da parte di produttori e importatori, si è preso atto delle modifiche avvenute nella loro composizione con l'esclusione dell'aroma caratterizzante;

**CONSIDERATO** che questa Agenzia, sulla base di segnalazioni ricevute da aziende produttrici di tabacco sulla possibile presenza di aromi caratterizzanti in alcune marche di sigarette, ha promosso l'avvio di numerosi comitati tecnici interni con esperti chimici, al fine di individuare le migliori metodologie valide da seguire per lo svolgimento delle analisi chimiche e/o organolettiche sui prodotti segnalati;

**VISTO** che, sulla base delle analisi organolettiche condotte dal Laboratorio Chimico di Palermo di quest'Agenzia, in relazione ai campioni di prodotto CHESTERFIELD REMIX cod. 3348, (certificato di analisi Prot. Lab. n. 1488 dell'11/4/2022), è stata evidenziata la presenza dell'aroma caratterizzante mentolo, e cioè la presenza di mentolo ad un livello tale per il quale i campioni di prodotto analizzati sono stati dichiarati non conformi ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 6/2016;

**CONSIDERATO** che le predette analisi sono state condotte sulla base delle metodologie adottate dal Laboratorio chimico di Palermo secondo le caratteristiche e le modalità del metodo di prova MI40PA dell'8/2/2021, ai fini della valutazione tecnica dei prodotti oggetto di prove per riconoscere i prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante;

**VISTA** la nota del 14 aprile 2022, prot. n. 164726/RU, con la quale è stato comunicato all'azienda produttrice PHILIP MORRIS ITALIA S.R.L. l'avvio del procedimento di radiazione dalla relativa tariffa di vendita della seguente marca di sigarette: “CHESTERFIELD REMIX cod. 3348”, e assegnato contestualmente il termine di quattro settimane per presentare eventuali controdeduzioni in merito;

**VISTA** la nota del 14 aprile 2022, prot. n. 164735/RU, notificata a tutti gli Stati membri dell'UE, con la quale si è provveduto ad attivare la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione della Commissione del 18 maggio 2016, n. 2016/779, per stabilire se e quando un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante;

**VISTO** il riscontro fornito dalla società produttrice PHILIP MORRIS ITALIA S.R.L., con lettera del 12 maggio 2022 “*Prime osservazioni scritte nell'ambito del procedimento avviato con Vostra nota del 14 aprile 2022, prot. n. 164726 / RU -Avviso di avvio del procedimento di radiazione dalla tariffa di vendita dei prodotti del tabacco (sigarette e trinciati per sigarette) contenenti aromi caratterizzanti*”, in cui la predetta società riteneva che il prodotto Chesterfield Remix (Codice ADM 3348) non avesse un aroma caratterizzante e fosse, pertanto, pienamente conforme alle previsioni del Dlgs n. 6/2016;

**VISTA** la successiva nota del 19 maggio 2022, prot. n. 213675/RU, con la quale quest'Agenzia in riscontro alla nota di risposta della società PHILIP MORRIS ITALIA S.R.L. del 12 maggio

## IL DIRETTORE GENERALE

2022, ed ai sensi degli artt. 6-7-8 del Regolamento della Commissione 18 maggio 2016, n. 2016/779, sulla base delle risultanze delle analisi organolettiche condotte dal Laboratorio Chimico di Palermo, in relazione ai campioni di prodotto, ha evidenziato la presenza dell'aroma caratterizzante mentolo, e cioè la presenza di mentolo ad un livello tale per il quale i campioni di prodotto analizzati sono stati dichiarati non conformi ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 6/2016, indipendentemente dal fatto che il quantitativo in milligrammi dell'ingrediente in questione ivi contenuto nelle sigarette fosse più o meno elevato in relazione allo stesso prodotto posto in commercio in precedenza, ovvero di prodotti simili o similari in commercio o di altri *competitors*, a nulla rilevando il confronto con le risultanze di altri eventuali panel patrocinati dalle istituzioni UE, dalle associazioni dei produttori del tabacco o da enti terzi;

**CONSIDERATO** che nella predetta nota del 19 maggio 2022 questa Agenzia, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, del sopra citato Regolamento n. 779 del 2016, ha assegnato l'ulteriore termine di quattro settimane per l'inoltro di proprie, ulteriori, controdeduzioni rispetto a quanto già fornito dalla società produttrice con la nota del 12/5/2022;

**VISTA** la successiva nota del 17 giugno 2022, pervenuta dalla società produttrice PHILIP MORRIS ITALIA S.R.L., con la quale sono state presentate "Ulteriori osservazioni in risposta alla Vostra nota del 19 maggio 2022, prot. n. 213675/ RU - Procedimento di radiazione dalla tariffa di vendita dei prodotti del tabacco (sigarette e trinciati per sigarette) contenenti aromi caratterizzanti. Artt. 6-7-8 del Reg. n. 779 del 2016 - CHESTERFIELD REMIX";

**CONSIDERATO** che, all'esito del contraddittorio ai sensi dell'articolo 4, par. 2, del Regolamento del 18/5/2016 n. 779, avuto con la predetta società con le note di cui sopra, in particolar modo a seguito della nota del 17 giugno 2022, nonostante le ulteriori osservazioni avanzate dalla PHILIP MORRIS ITALIA S.R.L. in relazione alla mancata consultazione di un gruppo consultivo indipendente e alla carente istruttoria condotta da quest'Agenzia, si ritiene che tali elementi siano inconferenti con la decisione di procedere alla radiazione della marca di sigarette "CHESTERFIELD REMIX", al termine del procedimento in esame;

**VISTO** il progetto di decisione relativo al prodotto CHESTERFIELD REMIX comunicato agli Stati Membri dell'UE e alla Commissione Europea con nota n. 267209/RU del 21 giugno 2022, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (EU) 2016/779 del 18 maggio 2016, che stabilisce norme uniformi per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante;

**VISTO** che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni, sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere alla modifica della tariffa di vendita, in relazione al prodotto che è stato accertato essere non più conforme alla normativa vigente in materia di prodotti del tabacco;

**IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA**

**ARTICOLO 1**

1. La marca di tabacco lavorato, di seguito indicata, è radiata dalla relativa tariffa di vendita:

<b>TABELLA A - SIGARETTE</b>	
<b>Codice</b>	<b>MARCA</b>
3348	CHESTERFIELD REMIX

**ARTICOLO 2**

1. Per l'effetto di quanto riportato all'articolo 1, la tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è aggiornata e pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

oooooooooooooooo

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Marcello Minenna